

DELIBERAZIONE 14 NOVEMBRE 2013
514/2013/R/GAS

CRITERI DI REGOLAZIONE DELLE TARIFFE DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DEL GAS NATURALE PER IL PERIODO 2014-2017

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 novembre 2013

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento (CE) n. 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- l'articolo 30, della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 febbraio 2013;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 e i relativi Allegato A e Allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 156/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 515/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 515/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 45/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 45/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS;
- il documento per la consultazione 18 aprile 2013, 164/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 164/2013/R/GAS);

- il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 330/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 330/2013/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 45/2013/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità per l'attività di trasporto del gas naturale per il quarto periodo di regolazione;
- con il medesimo provvedimento è stato avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto nei punti di riconsegna; e che detto procedimento è ancora in corso;
- il procedimento sulle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2014-2017 si è svolto in parallelo all'analogo procedimento per la regolazione della qualità del servizio per il medesimo periodo di regolazione;
- con il documento per la consultazione 164/2013/R/GAS, l'Autorità ha espresso i primi orientamenti in materia di determinazione dei ricavi riconosciuti e ha illustrato le motivazioni dell'intervento regolatorio e gli obiettivi perseguiti;
- con il documento per la consultazione 330/2013/R/GAS, l'Autorità ha analizzato le tematiche relative alle modalità di determinazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale;
- con l'Allegato B alla deliberazione ARG/gas 184/09, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di misura del trasporto gas, prevedendo contestualmente l'applicazione di un regime tariffario transitorio nelle more del completamento degli adempimenti necessari per la riforma del servizio di misura del trasporto gas; e che tali adempimenti non sono stati ancora completati;
- con deliberazione 515/2012/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'eventuale riconoscimento degli oneri sostenuti dalle imprese di trasporto, relativi ai costi per il recepimento delle misure introdotte dal decreto legislativo 93/11 in materia di certificazione dei gestori del sistema di trasporto ed ai costi derivanti dalla implementazione della deliberazione ARG/gas 45/11, secondo il criterio di pertinenza, congruità e addizionalità di detti costi;
- il processo di definizione delle Linee Guida sulle norme per l'armonizzazione delle strutture tariffarie nel settore del gas naturale, predisposte dall'Agenzia per il Coordinamento dei Regolatori Europei (ACER), è ancora in fase di evoluzione; e che tale processo potrebbe rendere necessaria la revisione delle modalità di allocazione della capacità e della struttura dei corrispettivi, anche nel corso del quarto periodo di regolazione;
- la struttura dei corrispettivi, applicati per l'utilizzo della rete di trasporto del gas, potrebbe dover essere soggetta a revisione anche in corso di periodo di regolazione, anche in relazione:
 - all'evoluzione del mercato del gas;
 - agli effetti che i medesimi possono avere sul mercato elettrico nazionale e comunitario, anche in relazione ai cambiamenti indotti dallo sviluppo delle fonti rinnovabili.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’Autorità, ai fini della determinazione della disciplina tariffaria per il quarto periodo di regolazione, ha prospettato la necessità di:
 - confermare l’adozione dell’anno solare come riferimento per la determinazione delle tariffe di trasporto;
 - introdurre un aggiornamento infraperiodo di alcuni parametri relativi alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto;
 - introdurre, in analogia a quanto previsto nel settore elettrico, un incremento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto al fine di sterilizzare il ritardo regolatorio nel riconoscimento dei nuovi investimenti;
 - confermare, ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti, una simmetrica ripartizione delle maggiori efficienze realizzate rispetto all’obiettivo fissato ad inizio del terzo periodo dall’Autorità;
 - confermare transitoriamente il sostegno allo sviluppo infrastrutturale mediante il riconoscimento di un incremento del tasso di remunerazione per i nuovi investimenti, nelle more del completamento di meccanismi di incentivazione volti a massimizzare il valore dei servizi erogati dall’impresa (incentivi di tipo *output-based*);
 - prevedere la revisione del meccanismo di accelerazione dei nuovi investimenti solo al termine del periodo di sperimentazione della disciplina attualmente in vigore (anni 2012 e 2013);
 - introdurre gradualmente meccanismi di compartecipazione delle imprese di trasporto al rischio del mancato utilizzo di nuove infrastrutture;
 - confermare i criteri di aggiornamento delle quote parti di ricavi riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto e agli ammortamenti adottati nel terzo periodo di regolazione;
 - attribuire la totalità dei costi dell’attività di trasporto alla componente *capacity*;
 - introdurre sperimentalmente un meccanismo di monitoraggio dei costi di investimento sostenuti dalle imprese di trasporto al fine di implementare gradualmente meccanismi di incentivazione volti al contenimento di detti costi;
 - confermare l’adozione del modello tariffario *entry–exit* ai fini della determinazione dei corrispettivi di entrata e uscita della rete nazionale di gasdotti, in coerenza con la normativa europea;
 - garantire una maggiore trasparenza nel processo di determinazione dei corrispettivi di rete nazionale, prevedendo che l’impresa maggiore di trasporto renda disponibile agli utenti del servizio gli elementi informativi rilevanti ai fini della determinazione dei corrispettivi delle rete nazionale;
 - confermare la determinazione di un corrispettivo della rete regionale di gasdotti sulla base della metodologia a francobollo, non differenziato in funzione dei prelievi o della capacità impegnata;
 - prevedere una revisione delle riduzioni del corrispettivo regionale previste nei casi di avviamento, prelievi fuori punta e punti di riconsegna localizzati entro 15 km dalla rete nazionale di gasdotti, al fine di evitare sussidi incrociati e discriminazioni tra utenti;

- confermare l’allocazione in natura dei quantitativi di gas a copertura delle perdite di rete e dei consumi delle centrali di compressione, prevedendo contestualmente una modifica delle modalità di determinazione dei coefficienti per l’allocazione di detti costi agli utenti della rete;
- introdurre un corrispettivo capacitivo unico per la copertura dei costi operativi riconosciuti, da applicare alla capacità impegnata nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti;
- confermare le modalità di determinazione dei corrispettivi relativi alla capacità interrompibile;
- valutare l’introduzione di nuove modalità di applicazione dei corrispettivi al fine di assicurare la copertura dei costi del servizio, in presenza di conferimenti di capacità per periodi inferiori all’anno; in particolare prevedere che il corrispettivo sia applicato alla capacità giornaliera massima impegnata nel periodo di utilizzo del servizio di trasporto;
- confermare le modalità di determinazione del corrispettivo per la copertura dei costi del servizio di misura del trasporto, prevedendo l’applicazione di un corrispettivo alla capacità impegnata nei punti di riconsegna;
- le osservazioni pervenute dagli operatori hanno evidenziato, in prevalenza, le seguenti esigenze:
 - a) prevedere che in sede di revisione biennale del WACC sia effettuata una mera modifica del periodo di riferimento per il calcolo dei parametri senza prevedere valutazioni di carattere discrezionale; ed in particolare che si preveda di aggiornare esclusivamente il tasso di rendimento delle attività *risk-free*;
 - b) introdurre una maggiorazione del WACC al fine di sterilizzare gli effetti del ritardo regolatorio (c.d. *lag*), almeno in linea con quella già adottata per il settore elettrico;
 - c) al fine della quantificazione del *profit sharing*, determinare il costo operativo riconosciuto sulla base del *driver* utilizzato per il calcolo del corrispettivo unitario variabile, in modo da consentire una corretta valorizzazione delle ulteriori efficienze raggiunte dalle imprese di trasporto;
 - d) introdurre un incentivo per le imprese di trasporto al raggiungimento e al mantenimento di una soglia ritenuta efficiente dei quantitativi di gas non contabilizzato;
 - e) rimandare l’introduzione di criteri di incentivazione *output based* ad un momento successivo, e definire tali meccanismi in modo che non siano sostitutivi degli attuali, bensì integrativi;
 - f) rinviare l’applicazione di costi standard per la valorizzazione dei nuovi investimenti, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti per l’individuazione di un costo standard di riferimento;
 - g) non introdurre meccanismi di compartecipazione del rischio del mancato utilizzo delle infrastrutture per le imprese di trasporto, in quanto tale proposta non è coerente con l’attuale meccanismo di pianificazione degli investimenti che si basa sulla formulazione di piani decennali di sviluppo;
 - h) non applicare una tariffa esclusivamente capacitiva al fine di tenere conto delle indicazioni di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 164/00, che prevede che nella formulazione delle tariffe di trasporto si tenga conto anche dei volumi immessi nella rete;

- i) assicurare una maggiore trasparenza delle procedure di calcolo dei corrispettivi della rete nazionale di gasdotti;
- j) incrementare il numero di aree di uscita della rete, al fine di assicurare una maggiore corrispondenza delle tariffe ai costi;
- k) mantenere l'attuale riduzione del corrispettivo relativo alla rete regionale di gasdotti per i punti di prelievo localizzati entro 15 km dalla rete nazionale di gasdotti, al fine di evitare incentivi alla costruzione di nuove linee non economiche da parte dei clienti più vicini alla rete; nel caso di eliminazione della riduzione del corrispettivo, prevedere un processo graduale e progressivo;
- l) non applicare i corrispettivi di trasporto alla capacità massima impegnata, in caso di allocazione di capacità su base infrannuale, al fine di assicurare la coerenza delle modalità di applicazione dei corrispettivi con le prassi adottate in ambito europeo;
- m) applicare dei coefficienti per la copertura dei consumi delle centrali di compressione uniformi sul territorio nazionale, al fine di non penalizzare i soggetti che importano gas nei punti di entrata localizzati nel sud Italia;
- n) introdurre elementi di degressività della tariffa, per gli utenti caratterizzati da un maggiore livello di consumi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alle osservazioni ricevute si osserva quanto segue:
 - come emerso dalle osservazioni richiamate alla precedente lettera e), la definizione delle metodologie di incentivazione *output based* richiede ulteriori approfondimenti e, pertanto, l'introduzione di tali meccanismi potrà avvenire esclusivamente in via sperimentale nel corso del periodo di regolazione, a valle di ulteriori specifiche consultazioni; e che lo sviluppo di metodologie di incentivazione di tipo *output based* debba essere coerente con le esigenze di uno sviluppo efficiente del sistema nazionale del gas, privilegiando, in un'ottica selettiva, le infrastrutture che garantiscono un maggiore contributo alla sicurezza del sistema e allo sviluppo della concorrenza;
 - con riferimento alla precedente lettera j), l'attuale articolazione delle aree di uscita consente di raggiungere un equilibrio tra il principio di *cost reflectivity* e l'esigenza di garantire una struttura tariffaria semplificata, anche al fine di favorire lo sviluppo del mercato del gas;
 - con riferimento alla precedente lettera k), l'eliminazione della riduzione del corrispettivo regionale per i punti localizzati entro 15 km dalla rete di trasporto nazionale si ritiene non comporti il rischio di realizzare infrastrutture in eccesso; gli utenti, infatti, non avrebbero alcun incentivo alla realizzazione di nuovi allacciamenti perché sarebbero anche in tal caso tenuti al pagamento del corrispettivo regionale;
 - con riferimento alla precedente lettera m), la differenziazione del coefficiente per la copertura dei consumi delle centrali di compressione riflette il differente contributo di ciascun punto di entrata ai consumi delle suddette centrali; pertanto la differenziazione non può essere considerata

- una discriminazione ma, al contrario, mira a garantire una più precisa attribuzione dei costi ai soggetti che detti costi provocano;
- con riferimento alla precedente lettera n), l'introduzione di tariffe degressive per gli utenti caratterizzati da un consumo elevato sarebbe distorsiva della concorrenza, in quanto comporterebbe un vantaggio per gli utenti della rete con un maggiore numero di clienti;
 - dall'analisi degli elementi raccolti nell'ambito della richiesta dati alle imprese di trasporto è emerso che alcune imprese di trasporto non sono state in grado di raggiungere gli obiettivi di efficientamento fissati per il terzo periodo di regolazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- fissare il tasso di remunerazione del capitale investito, pari al 6,3%, in sostanziale continuità di criteri con i precedenti periodi di regolazione, prevedendo:
 - l'utilizzo di un riferimento del tasso delle attività prive di rischio basato sulla media di dodici mesi del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia nel periodo novembre 2012-ottobre 2013;
 - la definizione del tasso di inflazione da utilizzare ai fini del calcolo del WACC, sulla base delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico finanziaria, nonché delle stime di breve-medio periodo pubblicate dalle principali istituzioni economiche nazionali ed internazionali;
 - la conferma del livello di indebitamento utilizzato per il calcolo del costo medio ponderato del capitale;
- prevedere, anche alla luce delle osservazioni richiamate alla precedente lettera a), e in coerenza con le decisioni adottate per la regolazione della rigassificazione, la revisione biennale del WACC disponendone l'aggiornamento con riferimento al solo valore del tasso *risk-free*;
- introdurre, tenendo conto delle osservazioni formulate dagli operatori, il riconoscimento di una maggiorazione del costo riconosciuto del capitale investito pari all'1%, in analogia con il settore elettrico, al fine di compensare il *lag* regolatorio nel riconoscimento dei nuovi investimenti;
- semplificare le categorie di investimento soggette a incentivo, fissando il livello della remunerazione dei nuovi investimenti tenendo in debito conto l'introduzione del correttivo per la compensazione del *lag* regolatorio;
- prevedere l'introduzione di incentivi *output based*, secondo modalità da definire in dettaglio nel corso del periodo di regolazione, al fine di assicurare una maggiore selettività nell'incentivazione degli investimenti;
- prevedere che i meccanismi di incentivazione, di tipo *output based*, siano determinati privilegiando, per quanto possibile, procedure di mercato volte a verificare la disponibilità da parte degli utenti ad utilizzare le nuove infrastrutture di trasporto, al fine di sostenere selettivamente la realizzazione di infrastrutture maggiormente necessarie allo sviluppo della concorrenza, alla sicurezza del sistema nazionale del gas e alla diversificazione delle fonti d'approvvigionamento;

- prevedere che la revisione del meccanismo di incentivazione all'accelerazione dei nuovi investimenti avvenga al termine del biennio sperimentale 2012-2013, al fine di poter tener conto degli esiti del medesimo;
- prevedere che la quota di ricavi relativa agli ammortamenti sia calcolata sottraendo dall'attivo immobilizzato lordo eventuali contributi in conto capitale riconosciuti da soggetti pubblici o privati;
- applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il criterio del cosiddetto *profit sharing* di fine periodo, riconoscendo alle imprese, nel primo anno del nuovo periodo regolatorio, il 50% dei maggiori recuperi di produttività realizzati nel corso del terzo periodo di regolazione;
- prevedere, ai fini della determinazione del costo operativo riconosciuto nell'anno 2014 nel caso in cui le imprese non abbiano raggiunto gli obiettivi di efficientamento fissati dall'Autorità per il terzo periodo di regolazione, l'introduzione di un meccanismo che permetta di temperare le esigenze di equilibrio economico finanziario delle imprese, almeno nel breve periodo, con un adeguato incentivo al recupero di efficienze, confermando gli obiettivi di efficientamento precedentemente individuati; pertanto determinare il costo operativo riconosciuto sulla base di una media tra il costo operativo effettivo e il costo operativo riconosciuto nell'anno di riferimento;
- determinare il costo operativo riconosciuto per il calcolo del *profit sharing* sulla base del *driver* utilizzato per la determinazione del corrispettivo unitario variabile nel terzo periodo di regolazione;
- fissare il coefficiente di recupero di produttività, differenziato per impresa:
 - in modo da riassorbire il *profit sharing* in un periodo di otto anni, nel caso in cui le imprese abbiano raggiunto gli obiettivi di efficienza fissati per il terzo periodo di regolazione;
 - in modo da raggiungere gli obiettivi di efficientamento fissati nel terzo periodo in un ulteriore periodo di quattro anni, in caso contrario;
- definire il livello ammesso delle perdite di rete sulla base di specifici fattori di emissione per ciascun componente rilevante della rete di trasporto, al fine di fornire incentivi al contenimento delle medesime;
- definire il livello ammesso del gas non contabilizzato sulla base del valore medio registrato negli ultimi due anni e mantenere detto valore fisso per l'intero periodo di regolazione, al fine di incentivare l'impresa maggiore di trasporto a raggiungere ulteriori incrementi di efficienza;
- introdurre un sistema di monitoraggio della spesa sostenuta per gli investimenti di trasporto al fine di disporre di informazioni necessarie all'avvio, a partire dal prossimo periodo di regolazione, di un meccanismo di riconoscimento dei nuovi investimenti basato su costi standard;
- prevedere una ripartizione dei ricavi nelle componenti *capacity* e *commodity* che consenta di riflettere la struttura dei costi del servizio, mantenendo contestualmente un corrispettivo unitario variabile in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 164/00;
- introdurre un meccanismo di perequazione dei ricavi derivanti dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile, al fine di assicurare la copertura dei costi operativi riconosciuti, prevalentemente fissi, prevedendo che tale meccanismo

intervenga nel caso in cui si registrino scostamenti tra i volumi immessi in rete e volumi di riferimento oltre una franchigia fissata in misura pari al 4%;

- confermare le modalità di riconoscimento dei costi operativi incrementali, derivanti dalla realizzazione di nuovi investimenti, prevedendo che tale riconoscimento avvenga esclusivamente nel caso in cui l'impresa sia in grado di dimostrare la pertinenza e l'addizionalità dei suddetti costi;
- confermare i criteri di aggiornamento delle quote di ricavo relative alla remunerazione del capitale investito e agli ammortamenti applicati nel terzo periodo di regolazione;
- confermare l'adozione del modello tariffario *entry-exit* ai fini della determinazione dei corrispettivi di entrata ed uscita della rete nazionale di gasdotti, mantenendo l'attuale articolazione delle aree di uscita;
- confermare l'applicazione di un corrispettivo a francobollo per l'utilizzo della rete di trasporto regionale;
- eliminare le riduzioni del corrispettivo regionale nel caso di prelievi fuori punta e di avvio di nuovi punti di riconsegna;
- prevedere un approccio graduale nella eliminazione della riduzione del corrispettivo regionale applicato ai punti localizzati entro 15 km dalla rete nazionale; in particolare prevedere l'applicazione di un corrispettivo minimo a prescindere dalla distanza del punto di riconsegna;
- confermare le modalità di determinazione dei corrispettivi relativi alla capacità interrompibile;
- introdurre elementi di ulteriore flessibilità nell'applicazione di coefficienti di riproporzionamento dei corrispettivi nei casi di allocazione di capacità per periodi inferiori all'anno, prevedendo la definizione di un coefficiente per l'allocazione della capacità su base giornaliera;
- nelle more della definizione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto, applicare un corrispettivo transitorio per la remunerazione del servizio di misura del trasporto gas svolto dalle imprese di trasporto;
- prevedere che eventuali ulteriori servizi, relativi alla gestione caratteristica, siano offerti dalle imprese di trasporto sulla base di corrispettivi approvati dall'Autorità e determinati a partire dai costi sottostanti, opportunamente enucleati dai costi complessivi del servizio;
- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di incentivazione dei nuovi investimenti, al fine di applicare una maggiore selettività nella remunerazione degli investimenti in nuove infrastrutture, in modo da assicurare la realizzazione delle infrastrutture che consentano un maggiore contributo allo sviluppo della concorrenza, alla sicurezza del sistema nazionale del gas e alla diversificazione delle fonti d'approvvigionamento;
- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di contenimento delle perdite fisiche e contabili nei punti di riconsegna della rete di trasporto, al fine di assicurare una corretta manutenzione e gestione degli impianti nella titolarità delle imprese di distribuzione e dei clienti finali allacciati alla rete di trasporto;
- prevedere il riconoscimento, a valere sul conto "Conto squilibri perequazione trasporto", alle imprese di trasporto degli oneri sostenuti per il recepimento delle misure introdotte dal decreto legislativo 93/11 in materia di certificazione dei

gestori del sistema di trasporto ed ai costi derivanti dalla implementazione della deliberazione ARG/gas 45/11, secondo il criterio di pertinenza, congruità e addizionalità di detti costi;

- prevedere che nel corso del periodo di regolazione 2014-2017 l’Autorità adegui le modalità di allocazione delle capacità di trasporto e la struttura dei corrispettivi in modo da assicurare la coerenza dei suddetti con le indicazioni del codice di rete europeo redatto ai sensi del Regolamento (CE) n. 715/2009, con le esigenze di promozione e corretto funzionamento dei mercati del gas e dell’energia elettrica in ambito nazionale e comunitario

DELIBERA

Articolo 1

Criteria di regolazione delle tariffe di trasporto per il periodo 2014-2017

- 1.1 E’ approvata la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2014-2017 (TUTG), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (*RTTG*), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*).
- 1.2 La Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2014-2017 (TUTG), è approvata con successivo provvedimento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie in materia di corrispettivo per il servizio di misura del trasporto gas svolto dalle imprese di trasporto per l’anno 2014

- 2.1 E’ istituito, per l’anno 2014, un corrispettivo transitorio CM^T per la remunerazione del servizio di misura del trasporto gas svolto dalle imprese di trasporto, determinato, da ciascuna impresa di trasporto, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi e applicato alla capacità conferita agli utenti del servizio.
- 2.2 I ricavi riconosciuti per il servizio di misura del trasporto gas svolto dalle imprese di trasporto RM^T comprendono le seguenti quote di ricavo:
 - a) remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori, pari al 6,3% reale pre tasse, riferito al capitale investito netto riconosciuto, calcolato applicando i medesimi criteri di cui al comma 3.1, lettera a) della *RTTG* agli incrementi patrimoniali relativi al servizio di misura;
 - b) maggiore remunerazione del capitale investito netto per gli investimenti sostenuti a partire dal secondo periodo di regolazione, calcolata applicando i medesimi criteri di cui al comma 3.1, lettera b), della *RTTG*;
 - c) ammortamenti economico-tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti, calcolati applicando i medesimi criteri di cui al comma 3.1, lettera c), della *RTTG*;

- d) costi operativi riconosciuti, calcolati applicando i medesimi criteri di cui al comma 3.1, lettera d), della *RTTG*.
- 2.3 Ai fini della determinazione dei ricavi riconosciuti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.2, si applicano le categorie di cespiti di cui alla Tabella 1 e le percentuali di degrado di cui alla Tabella 3, della *RTTG*.
- 2.4 L'impresa maggiore di trasporto calcola il corrispettivo di misura transitorio CM^T dividendo la somma complessiva dei ricavi riconosciuti per il servizio di misura RM^T di tutte le imprese di trasporto per la capacità prevista in conferimento nei punti di riconsegna delle reti di trasporto per l'anno 2014.
- 2.5 Entro 90 giorni dalla data di approvazione delle proposte tariffarie di cui all'Articolo 5, le imprese di trasporto definiscono, in via contrattuale, le modalità per la ripartizione dei ricavi derivanti dall'applicazione del corrispettivo CM^T secondo i medesimi criteri di cui all'Articolo 17 della *RTTG*.

Articolo 3

Avvio di procedimento in tema di incentivazione dei nuovi investimenti

- 3.1 È avviato un procedimento per l'adozione del provvedimento in materia di criteri di incentivazione dei nuovi investimenti secondo logiche di selettività.
- 3.2 Nella formazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, si terrà conto dell'opportunità di:
 - a) introdurre metodologie di analisi dei costi e dei benefici derivanti dalla realizzazione di nuove infrastrutture, al fine di differenziare l'incentivo sulla base dell'effettivo contributo dell'infrastruttura alla sicurezza del sistema nazionale del gas e alla promozione della concorrenza;
 - b) introdurre meccanismi di *market test* al fine di disporre di previsioni del fattore di utilizzo delle nuove infrastrutture, modulando (*ex ante*) la remunerazione riconosciuta agli investimenti in relazione al rischio di sottoutilizzo delle medesime.
- 3.3 Responsabile del procedimento è il Direttore responsabile della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, che agisce in collaborazione con il Direttore della Direzione Mercati.

Articolo 4

Avvio di procedimento in tema di riduzione dei livelli di perdite fisiche e contabili nei punti di riconsegna della rete di trasporto

- 4.1 È avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di riduzione delle perdite fisiche e contabili nei punti di riconsegna della rete di trasporto.
- 4.2 Nella formazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, si terrà conto dell'opportunità di:

- a) definire un protocollo per la corretta manutenzione dei componenti e delle apparecchiature che costituiscono gli impianti di regolazione e misura dei punti di riconsegna della rete di trasporto;
 - b) introdurre meccanismi di penalità per i soggetti titolari degli impianti di regolazione e misura in caso di accertamento di natura documentale del mancato rispetto del protocollo di manutenzione di cui alla precedente lettera a).
- 4.3 Responsabile del procedimento è il Direttore responsabile della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, il quale provvede agli adempimenti previsti dalla deliberazione GOP 46/09.
- 4.4 Entro il 31 marzo 2014, l'impresa maggiore di trasporto sottopone all'Autorità una proposta in materia di modalità e procedure per l'accertamento di natura documentale degli adempimenti in materia di piani di manutenzione di tutti i componenti che costituiscono gli impianti di regolazione e misura nei punti di riconsegna della rete di trasporto.
- 4.5 L'impresa maggiore di trasporto provvede ad effettuare entro il 31 dicembre 2015, con il supporto di soggetti terzi indipendenti, specifiche campagne di misura su un campione significativo di impianti di regolazione e misura, al fine di aggiornare i livelli di emissione efficienti in funzione della realtà impiantistica della rete di trasporto.

Articolo 5

Disposizioni transitorie in materia di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno 2014

- 5.1 Ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per l'anno 2014:
- a) le imprese di trasporto presentano all'Autorità le proposte tariffarie di cui al comma 21.1, della *RTTG* e la proposta dei ricavi riconosciuti per il servizio di misura RM^T di cui al comma 2.2, entro il 25 novembre 2013;
 - b) entro il medesimo termine di cui alla lettera a), le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore forniscono a quest'ultima le informazioni necessarie al calcolo dei corrispettivi di trasporto, dei coefficienti di autoconsumo e perdita, e del corrispettivo transitorio di misura CM^T ;
 - c) l'impresa maggiore presenta all'Autorità la proposta tariffaria di cui al comma 21.3, della *RTTG* e la proposta del corrispettivo transitorio di misura CM^T di cui al comma 2.4, entro il 27 novembre 2013.

Articolo 6

Riconoscimento di oneri addizionali sostenuti per il recepimento delle misure introdotte dal decreto legislativo 93/11 e dall'implementazione della deliberazione ARG/gas 45/11

- 6.1 Entro il 30 aprile 2014, la Cassa versa alle imprese di trasporto i seguenti importi a valere sul conto "Conto squilibri perequazione trasporto":
- a) alla società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., 233.944,00 euro;
 - b) alla società Snam Rete Gas S.p.A., 6.476.286,00 euro;
 - c) alla società Società Gasdotti Italia S.p.A., 58.162,81 euro.

Articolo 7

Disposizioni in materia di modalità di allocazione della capacità e di struttura dei corrispettivi

- 7.1 Nel corso del periodo di regolazione 2014-2017, l'Autorità adegua le modalità di allocazione delle capacità di trasporto e la struttura dei corrispettivi, nel rispetto delle procedure partecipative, in modo da assicurare la coerenza dei suddetti con le indicazioni del codice di rete europeo redatto ai sensi del Regolamento (CE) n. 715/2009, con le esigenze di promozione e corretto funzionamento dei mercati del gas e dell'energia elettrica in ambito nazionale e comunitario.
- 7.2 Ai fini di quanto previsto nel comma 7.1, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione e la Direzione Mercati dell'Autorità collaborano in relazione agli aspetti di rispettiva competenza, con il coordinamento del Direttore del Dipartimento per la Regolazione, elaborando un piano progressivo scadenzato della riforma regolatoria.

Articolo 8

Disposizioni finali

- 8.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni